

**STATUTO**  
**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI FERMO**  
**CAMERA DI CONCILIAZIONE DI FERMO**

**Art.1 PRINCIPI GENERALI E OGGETTO.**

Il presente statuto (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI FERMO - (in seguito nello statuto denominato "Organismo"), fissa i criteri per individuare il conciliatore e stabilisce la procedura di conciliazione.

Il regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità. L'Organismo di conciliazione forense di Fermo, camera di Conciliazione di Fermo, organismo non autonomo dell'ordine degli Avvocati di Fermo, ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In particolare l'organismo ha per scopo sociale la fornitura di servizi di mediazione, conciliazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra le persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio e sede sociale in Italia o all'estero.

L'Organismo ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di mediazione e/o conciliazione, attraverso altre strutture all'uopo accreditate.

**Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.**

Il regolamento si applica a tutte le procedure di conciliazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere le controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici. La

finalità della procedura di conciliazione è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un conciliatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.

### **Art. 3 *ORGANI.***

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure alternative da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Consiglio Direttivo, al cui interno viene eletto il Presidente;
- b) un Coordinatore;
- c) un Segretario Generale.

Tutti gli organi possono avvalersi della Segreteria Amministrativa.

### **Art. 4 *IL CONSIGLIO DIRETTIVO.***

Il consiglio direttivo è composto di 3 o 5 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo; tutti i componenti del Consiglio durano in carica per due anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente dell'Organismo, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo; stabilisce le successive modifiche al regolamento di procedura; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei conciliatori eventualmente anche integrativi del presente Regolamento; decide riguardo alle domande di ricusazione; nomina il Coordinatore e il Segretario Generale; sceglie il personale della segreteria amministrativa.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente dell'Organismo medesimo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

#### **Art. 5 *IL COORDINATORE.***

Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile; può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Il Coordinatore rappresenta e coordina il Consiglio Direttivo; esegue ogni delibera del Consiglio e, su delega dello stesso Consiglio, nomina ovvero sostituisce il conciliatore secondo la procedura indicata per gestire ogni procedura conciliativa; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei conciliatori, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

#### **Art.6 *IL SEGRETARIO GENERALE.***

Il Segretario Generale che può essere scelto anche tra i non iscritti all'albo degli avvocati, è incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro anche informatico, delle procedure di conciliazione, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento.

Le parti in lite hanno il diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo conciliatore dall'Organismo o dalle parti.

#### **Art. 7 *LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.***

La Segreteria Amministrativa, composta da una o più persone scelte dal Consiglio Direttivo, si trova presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Fermo.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle procedure conciliative. La direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate sotto la guida e il controllo del Segretario Generale.

#### **Art. 8 *ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA.***

La procedura di conciliazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la segreteria.

Tutta la procedura, regolamentata dai principi di informalità, riservatezza e celerità, segue la procedura indicata nel regolamento di procedura, conformemente al D.lgs 28/2010 e ai successivi emanati ed emanandi decreti attuativi.

In ogni caso è garantito che le parti possano depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria.

Gli atti introduttivi della procedura conciliativa (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo che deve essere necessariamente nel territorio italiano. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori, fatta salva espressa previsione di legge o altra normativa in vigore e sono sospesi dal 1 Agosto al 15 Settembre di ogni anno.

#### **Art. 9 *IL CONCILIATORE.***

Il Conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

La nomina del singolo conciliatore è fatta dal Coordinatore nell'ambito di un'apposita lista di nominativi, formata sulla base di standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 Luglio 2004 n.222, nonché dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 Luglio 2006, nonché dal D. lgs 28/2010 e dal D.M. n. 180/2010, fatta salva la disciplina transitoria. L'inserimento nella suddetta lista degli avvocati che ne facciano richiesta, compete al Coordinatore sulla base dei requisiti di selezione stabiliti dal Consiglio Direttivo. Qualora le parti ne facciano espressa e concorde richiesta il conciliatore viene nominato sulla base della indicazione delle parti.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, l'Organismo provvede alla designazione attraverso il meccanismo basato sulla rotazione qualificata. Il meccanismo di rotazione viene, cioè, temperato con la considerazione del valore della controversia e del suo oggetto. In relazione a quest'ultimo si è previsto che il mediatore, all'atto di assunzione dell'incarico con l'ODM e dell'iscrizione nei registri di mediazione da esso tenuti, possa dichiarare le materie per le quali non intenderà prestare l'opera di mediazione.

In controversie di particolare complessità, il Coordinatore può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità.

Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Coordinatore, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art 51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del conciliatore di colleghi che risultino difensori di una delle parti.

Accettato il mandato, il conciliatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del conciliatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Coordinatore nel tempo più breve possibile.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto conciliatore ad essere sospeso per anni uno.

#### **Art. 10 *L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE.***

Le procedure conciliative si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative, negli uffici dell'Organismo, presso la sede dell'Ordine degli avvocati di Fermo.

Tempi, procedure, conformemente al D.lgs 28/2010 sono regolamentati dal regolamento di procedura.

Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri con l'auspicio dell'assistenza di un avvocato.

In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. In casi particolari il conciliatore può provvedere alla nomina di esperto dotato di specifiche cognizioni tecniche a condizione che entrambe le parti lo abbiano espressamente richiesto e si siano impegnate a sostenere in eguale misura i relativi oneri.

Ove sia necessario ed utile, il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

#### **Art. 11 *ESITO DELL'INCONTRO DI CONCILIAZIONE.***

Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima di procedere alla formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e può essere contenuta anche nel verbale di comparizione delle parti. Quest'ultime fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla ricezione della proposta, l'accettazione o il rifiuto di quest'ultima. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se è raggiunto accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico

ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale dando atto dell'esito negativo e se ha effettuato la proposta conciliativa, anche con l'indicazione della proposta medesima; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. n. 222 del 23 luglio 2004, il verbale di una conciliazione con esito positivo deve essere trasmesso senza ritardo al Responsabile del registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.

#### **Art. 12 *RISERVATEZZA.***

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza l'espreso consenso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Il conciliatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di conciliazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, il personale dell'Organismo e chiunque abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione. Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, l'art. 40 comma 3, del D.lgs. 5/2003.

### **Art. 13 *INDENNITA' SPETTANTE ALL'ENTE DI CONCILIAZIONE.***

Per quanto riguarda il Regolamento di conciliazione e la composizione delle indennità nonché la tabella delle indennità, ci si adegua a quanto previsto nel D. M. n. 180/2010.

Il regolamento di procedura, ex art. 7 del D. M. 222/04, è quello riportato all'allegato 1 che fa parte integrante del presente statuto. Per quanto riguarda la tabella delle indennità, ci si riporta alla tabella riportata all'allegato 2.

In particolare l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione comprende le spese di avvio del procedimento ex art. 16 comma 2 D.M. 180/2010 e le spese di conciliazione.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'atto di accettazione e di risposta. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l'altra parte non accetti di partecipare al tentativo di conciliazione.

Nei casi di conciliazione societaria, ai sensi del D. lgs. 5 del 2003, le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Le spese di conciliazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle tariffe allegare al presente regolamento, comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del conciliatore ( nella misura rispettivamente del 40 % e 60 %) e sono dovute da ciascuna delle parti, in solido tra loro ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di

conciliazione e dal numero di incontri svolti. Tali spese devono essere versate prima dell'incontro di conciliazione da entrambe le parti.

Il Segretario Generale può disporre, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle spese di conciliazione. Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso preesistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

#### **Art. 14 CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE.**

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento, ivi compresa quella di cui al D. lgs. 17 Gennaio 2003 n.5.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

#### **Art. 15 ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO.**

Il presente regolamento con i suoi allegati è in vigore dal momento dell'iscrizione nell'apposito registro ministeriale.

Lo statuto può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Fermo. Il regolamento di procedura o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo dell'Organismo.

Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Ai fini di cui all'art. 10, comma 3, del D. M. n.222 del 23 luglio 2004, in caso di cancellazione dell'organismo dal registro di cui all'art. 38 del

D. lgs. 5/2003, i procedimenti in corso, per i quali è già stato nominato il conciliatore, saranno comunque portati a conclusione. Gli altri procedimenti conciliativi di cui al D.lgs. 17 Gennaio 2003 n. 5 saranno dichiarati chiusi.

**Art. 16 *DISCIPLINA TRANSITORIA.***

Potranno essere accreditati come conciliatori, su espressa domanda, gli avvocati, iscritti all'albo degli avvocati di Fermo che abbiano seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, che sia stato svolto in conformità al D. M. 180/2010 o comunque gli avvocati che abbiano i requisiti previsti dalle norme vigenti al momento della presentazione della loro domanda.